

L'obbligo di polizza scatta da giovedì

Per i professionisti Ferragosto «caldo» con l'assicurazione

■ Sono gli ultimi giorni per gli iscritti agli Albi per stipulare le polizze professionali. L'obbligo di assicurarsi diventa infatti operativo giovedì, il giorno di Ferragosto, e coinvolge tutti i professionisti, con l'esclusione dei medici (ai quali il decreto del fare ha concesso la proroga di un anno) e degli avvocati (che aspettano l'attuazione della riforma forense). Da giovedì, quindi, i professionisti senza polizza commetteranno un illici-

to disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali degli Ordini, che però non avvieranno i controlli prima di settembre.

Magià da tempo i professionisti che provocano danni ai loro clienti devono fare i conti con le condanne ai risarcimenti inflitte dai giudici. Anzi: negli ultimi anni le sentenze si stanno facendo più severe, fino a censurare il mancato raggiungimento del risultato.

In Norme e tributi ► pagina 5

Albi & mercato. La giurisprudenza censura il mancato risultato

I giudici estendono la responsabilità dei professionisti

L'obbligo di assicurarsi scatta giovedì ma le sentenze hanno tracciato la rotta

A CURA DI
Filippo Martini

L'obbligo di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti debbuta solo giovedì 15 agosto, ma i professionisti devono fare già da tempo i conti con le condanne ai risarcimenti inflitte dai giudici. Anzi: negli ultimi anni la giurisprudenza ha virato verso una maggiore severità nel valutare la condotta degli iscritti agli Albi, arrivando a censurare il mancato raggiungimento del risultato.

Obbligo non per tutti

L'obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale è stato introdotto dalla legge 148/2011 e poi precisato dal Dpr 137/2012, insieme agli altri interventi dedicati al mondo delle professioni. Sempre il Dpr 137/2012 ha fatto slittare di un anno l'applicazione dell'obbligo di assicurarsi, che in origine doveva diventare operativo ad agosto 2012.

Ma non tutti i professionisti sono coinvolti dalla scadenza di Ferragosto. I notai, ad esempio, sono già assicurati da anni: già nel 1999 il Consiglio nazionale del notariato ha stipulato una polizza che copre tutti gli iscritti e nel 2006 assicurarsi è diventato obbligatorio. Per avvocati e medici, invece, l'appuntamento con la polizza obbligatoria è spostato più avanti. Gli avvocati, infatti, seguono la corsia tracciata dalla riforma forense (legge 247/2012), che prevede le polizze professionali debbano essere stipulate in base alle condizioni che il ministero della Giustizia deve ancora stabilire. E

ai professionisti della sanità è stata concessa una nuova proroga di un anno, approvata nel corso del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto del fare (66/2013).

Tutti gli altri iscritti agli Albi, se svolgono un'attività libero professionale organizzata, devono dotarsi di adeguate coperture per salvaguardare il proprio patrimonio e garantire il soddisfacimento delle pretese risarcitorie dei clienti che si ritengono danneggiati. Chi non si assicura commette un illecito disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali, che però hanno spiegato (si veda «Il Sole 24 Ore del lunedì» del 5 agosto) che non avvieranno i controlli prima di settembre.

Giurisprudenza in evoluzione

Ma quali sono i casi in cui scatta la responsabilità del professionista? Per i giudici, in linea generale, il contratto d'opera professionale impone di garantire al cliente non il raggiungimento comunque del risultato auspicato, ma l'adozione della dovuta diligenza per conseguirlo (obbligazione "di mezzi"). Ad esempio, un medico - secondo la giurisprudenza tradizionale - non può essere tenuto a garantire la guarigione del paziente, né un mediatore può assicurare al cliente che l'affare che si è assunto l'onere di promuovere venga effettivamente concluso. I giudici, piuttosto, devono valutare se la prestazione svolta è idonea a soddisfare l'interesse del cliente, per poter ritenere che l'incarico professionale sia stato eseguito a regola d'arte.

Ma negli ultimi anni la magistratura sta sempre più valorizzando le aspettative del cliente. E, in alcuni settori professionali, ha spostato l'ago della bilancia verso una censura per il mancato raggiungimento del "risultato". È il caso, ad esempio, del commercialista che, nella redazione di una dichiarazione dei redditi, incorre nell'obbligo di risarcire il danno al proprio cliente legato alle sanzioni tributarie erogate dall'Eraio che verifichi la non pertinenza di costi in detrazione perché non documentati. Ciò anche se tali costi siano stati riportati dallo stesso contribuente al professionista. La diligenza del revisore contabile, dunque, si estende fino all'onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal proprio cliente in sede di conferimento dell'incarico (si veda la sentenza 9916/2010 della Cassazione).

Un profilo di diligenza elevato è richiesto anche all'avvocato, chiamato a prevedere (si veda la sentenza della Cassazione 18612/2013) anche le possibili evoluzioni giurisprudenziali per scegliere un contratto. L'avvocato deve quindi adottare a favore del proprio assistito la linea processuale più prudente, tenendo anche presente la possibilità che vengano rivisitati gli orientamenti prevalenti circa la tematica per la quale il cliente si è affidato alla sua assistenza.

APPROFONDIMENTO ONLINE

E-book sulla responsabilità professionale
www.ilssole24ore.com/store24

Le pronunce

SINDACO DI SOCIETÀ



Se viene dimostrato in giudizio il nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci della società e il fallimento, va affermata la responsabilità professionale degli stessi professionisti. Infatti, il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero tenuto una condotta conforme ai loro doveri e se gli eventi successivi si fossero evoluti secondo le regole. Perché sussista il nesso causale è necessario dimostrare che l'omissione dei controlli aveva consentito di proseguire l'attività e che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno.
Cassazione, sentenza 13081 del 27 maggio 2013

AVVOCATO



L'opinabilità della soluzione giuridica che si prospetti al professionista gli impone una diligenza e una perizia adeguate alla contingenza: la scelta professionale sulla strategia processuale da adottare deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente. L'esistenza di un contratto giurisprudenziale e la compresenza di approdi non collimanti fra loro non possono costituire esimenti dalla colpa grave per l'avvocato che adotti la linea poi disattesa in sede di composizione del conflitto.
Cassazione, sentenza 18612 del 5 agosto 2013

COMMERCIALISTA



Costituisce obbligo di diligenza del commercialista nel redigere la dichiarazione dei redditi non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione, comportamento che radica la responsabilità del consulente nei confronti del contribuente dichiarante e che ne giustifica la condanna al risarcimento dei danni. Se viola questo obbligo, il professionista deve essere condannato a pagare la metà delle sanzioni erariali, in virtù della colpa concorrente del contribuente.
Cassazione, sentenza 9916 del 26 aprile 2010

DIRETTORE DEI LAVORI



Il direttore dei lavori è responsabile, in concorso con l'appaltatore, dei difetti dell'opera appaltata e deve rispondere di eventuali danni verso terzi. Circa la responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, ma deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Cassazione, sentenza 1218 del 27 gennaio 2012

MEDICO



La responsabilità del medico dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata va ricondotta agli articoli 1218 e seguenti del Codice civile. L'inquadramento vale per il medico e per la struttura. La Cassazione ha inquadrate la responsabilità dell'operatore sanitario nell'ambito contrattuale (l'accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto) e ha ravvisato natura contrattuale anche nell'obbligazione del medico dipendente dalla struttura verso il paziente.
Tribunale di Milano, sentenza 6757 del 2013